

Annunciate nuove misure per il rilancio dell'edilizia

Carissimi Soci,

è stata preannunciata per il prossimo 6 maggio l'adozione, da parte del Consiglio dei Ministri, di un nuovo decreto legge "per lo sviluppo" che dovrebbe contenere importanti novità finalizzate al rilancio dell'edilizia e, segnatamente, del "Piano Casa 2". Si sta parlando in questi giorni di un vero e proprio "Piano Casa bis", che prevederebbe fra l'altro una riapertura dei termini già scaduti, per consentire alle Regioni di approvare nuove leggi o di modificare quelle esistenti.

Avendo preso atto che solamente in due Regioni il Piano Casa ha prodotto effetti apprezzabili (Sardegna e Veneto), il Governo sta pensando di dare la via libera a nuove regolamentazioni regionali che consentano di effettuare ampliamenti in deroga ai piani regolatori. Inoltre sarebbe prevista una significativa semplificazione burocratica che agevolerebbe l'effettuazione delle ristrutturazioni edilizie, che potrebbero essere realizzate subito dopo la presentazione di una "Segnalazione certificata di inizio attività" (SCIA), fermo restando il potere di verifica e contestazione, entro i successivi sessanta giorni, da parte dell'Amministrazione. Importanti novità sono attese anche sul fronte delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%.

La comunicazione preventiva di inizio lavori all'Agenzia delle Entrate sembra infatti destinata a scomparire, consentendo al contribuente di inserire tutti i dati per ottenere le detrazioni direttamente nella dichiarazioni dei redditi.

Pare infine estremamente probabile la tanto auspicata riduzione della ritenuta d'acconto attualmente applicata dalle banche sui bonifici relativi a spese legate alle citate detrazioni fiscali che, in base alle anticipazioni apparse sulla stampa, dovrebbe passare dal 10% al 4%.

Verrebbero così sostanzialmente accolte le richieste dell'Associazione che, attraverso Confcommercio, aveva nei mesi scorsi ampiamente documentato l'Agenzia delle Entrate in merito agli effetti estremamente negativi prodotti da questa misura sulla categoria dei distributori associati, già fortemente penalizzati da una congiuntura economica particolarmente difficile.

Naturalmente non appena i nuovi provvedimenti del Governo saranno stati ufficializzati, sarà nostra cura darne tempestiva comunicazione a tutti i Soci.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. arch. Gianni Mari

Ammissione nuovi Soci

Il Comitato Esecutivo che si è riunito il 27 aprile scorso, presso la sede associativa, ha deliberato all'unanimità l'ammissione dell'azienda distributrice TICO Srl di Albignasego (PD) fra i Soci Ordinari e del Consorzio Distribuire Insieme di Torino fra i Soci Sostenitori Gruppi.

Bruno Corsini nuovo Presidente della Sezione Emilia-Romagna

In occasione dell'Assemblea che si è tenuta a Bologna il 15 aprile scorso, Bruno Corsini (Commerciale S.A.C.I.R. Srl) è stato nominato nuovo Presidente della sezione Emilia-Romagna. Corsini, già componente del Comitato Esecutivo ANGAISA, subentra a Dario Persici (F.P. Srl) che ha rassegnato le dimissioni.

MERCATO

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

Settore Sanitario

GROHE fa acquisti in Cina

Il produttore di rubinetti Grohe sta comprando il più importante rivale cinese JOYOU per un importo pari a 324 Milioni di €.

JOYOU ha il 12% del mercato della rubinetteria cinese con 3.600 punti vendita; Grohe può contare su una rete di distribuzione in Cina di 200 punti vendita. Grohe è amministrata, dal 2004, da un fondo di finanziamento costituito da TPG e dal CREDIT SUISSE.

Ideal Standard

Ideal Standard ha intenzione di cambiare la propria strategia di marchio ed il portafoglio prodotti per il 2011; sono previsti 40 Milioni di € di investimenti, soprattutto nell'ambito del design per cambiare la percezione del marchio IDEAL STANDARD ancora percepito come produttore di ceramica sanitaria e non come fornitore di soluzioni complete per il bagno.

BAUMAX

L'azienda austriaca BAUMAX specializzata nel "fai da te", nei prossimi anni, si espanderà in Turchia con 4 nuovi punti vendita: 2 nel Nord a Samsun, 1

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Riunioni nazionali

Attività Coordinamento
Centro Studi Gruppi ITS



Centro Studi Gruppi ITS

Il 28 aprile si è tenuta presso la sede associativa una nuova riunione del Comitato di coordinamento del "Centro Studi Gruppi ITS", alla quale hanno partecipato Delta Spa, Idroteam Spa, Gruppo Toscana.com Scpa e ICL Srl (erano inoltre presenti, in qualità di invitati, i Gruppi Delfino,

Intesa e Leonardo). Nel corso dell'incontro il Presidente di Fox & Parker Spa, dott. Domenico Bracone, ha illustrato alcuni innovativi strumenti relativi alla gestione del credito, riferiti in particolare alla realizzazione e all'aggiornamento costante di una vera e propria "centrale rischi" (piattaforma "FoxPanel") che garantisce la sorveglianza continua del portafoglio clienti.

Fra gli altri argomenti all'ordine del giorno segnaliamo gli aggiornamenti sulla realizzazione della "scheda valutazione fornitori" e sulla creazione del database fornitori che verrà utilizzato per il progetto relativo al monitoraggio "sell-in/sell-out".

Sono state inoltre esaminate le condizioni riservate ai Gruppi associati in relazione alle modalità di iscrizione al Convegno ANGAISA 2011 e alla realizzazione di "agende ANGAISA" personalizzabili per ogni singolo Gruppo associato.



15° Convegno
ANGAISA
Milano, 26 maggio 2011
Centro Congressi Stella Polare
Fiera Milano - Rho

Con il patrocinio di:



Organo stampa ANGAISA



a Izmit, ed 1 a Istanbul. L'anno scorso sono stati aperti i magazzini a Izmir, Bodrum, Ankara ed Istanbul.

Complessivamente BAUMAX conta su 149 punti vendita totali, soprattutto in Est Europa.

PRAKTIKER

PRAKTIKER si espande in Polonia ed in Grecia; in Polonia verranno aperti 4 nuovi punti vendita che porteranno a 25 il totale dei punti vendita presenti sul territorio.

In Grecia verranno aperti nell'anno altri due punti vendita di piccole dimensioni (3.400 m2) che porteranno il numero totale di punti vendita esteri al numero di 130; i programmi di PRAKTIKER, nel 2012, sono di studiare nuove aperture in Ucraina.

FERRO GROUP

FERRO, il numero due nel mercato polacco di rubinetti, miscelatori, componenti e rubinetteria da riscaldamento, ha acquisito il controllo di NOVA-SERVIS, leader del mercato ceco di rubinetteria ed accessori da bagno.

Il Gruppo FERRO continuerà la propria politica di espansione nel mercato del Centro/Est Europa.

Settore Riscaldamento/Condizionamento

CENTROTEC

CENTROTEC SUSTAINABLE AG (Germania) ha annunciato che la sua controllata UBBINK BV (Olanda) ha acquisito il 60% di SOLAR 23 GMBH (Germania), azienda specializzata nello sviluppo di solare fotovoltaico e solare termico nel mercato africano.

EDF

EDF ENERGIES NOUVELLES sta pianificando importanti investimenti in diversi parchi fotovoltaici in Bulgaria per raggiungere una capacità produttiva totale su quel territorio di 50 MegaWatt. Il ritorno dell'investimento è atteso in 10/12 anni.

COMMISSIONE EUROPEA

La Commissione Europea ha recentemente approvato il piano per raggiungere entro il 2050 una riduzione nella produzione di CO2 tra l'80 ed il 95%. Il piano ha il nome "Low Carbon 2050 Strategy". La prima tappa è prevista per il 2020 con una riduzione del 20%, segue la riduzione del 40% nel 2030 e del 60% nel 2040.

Le premesse per raggiungere il risultato ci sono, poiché le stime della Commissione Europea vedono salire la riduzione delle emissioni al 25% già per il 2020. Per il ramo trasporti, la Commissione ha stabilito la priorità nell'introduzione di biocombustibili soprattutto nell'aviazione e negli autotrasporti pesanti.

ARISTON

ARISTON THERMO CHINA ha ottenuto dal tribunale di Shanghai la condanna di FOSHAN SHUN-DE ARIZHU ELECTRIC APPLIANCE CO per contraffazione di prodotti a marchio ARISTON.

NORMATIVE

Area legale e legislativa

Autotrasporto

Tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci

E' stato registrato il Decreto del Direttore Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24.03.2011 che, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 5 del D.Lgs. 286/2005, ha stabilito le modalità applicative della disciplina dei tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico delle merci. Ricordiamo a tale proposito che tale disciplina non si applica in caso di diverse pattuizioni tra le parti basate sugli accordi volontari fra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, (articolo 83-bis, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112) e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto. Ai sensi dell'art. 1 del decreto, le nuove disposizioni si applicano ai tempi di attesa ai fini del carico e dello scarico previsti nei contratti di trasporto, in forma scritta o in forma verbale, in cui le operazioni di carico o di scarico avvengono sul territorio nazionale. Il Decreto definisce:

- il "luogo di carico o scarico" quale l'ambito territoriale, interno od esterno all'impianto (opificio industriale, "centro merci", struttura della grande distribuzione, attività commerciale, ecc.) presso il quale si svolgono le procedure dedicate all'accettazione documentale;
- il "punto di carico o scarico" quale la postazione all'interno dell'impianto presso la quale avvengono fisicamente le operazioni di carico o scarico.

L'articolo 2 del Decreto specifica che il periodo di franchigia connesso all'attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico o scarico, decorre dal momento di arrivo del vettore al luogo di carico scarico, ovvero al punto di carico scarico, in caso di coincidenza dello stesso con il predetto luogo. Il periodo di franchigia, per il quale non è dovuto alcun indennizzo, secondo quanto disposto dall'art. 6 bis del D.Lgs. 286/2005, non può essere complessivamente superiore alle 2 ore di attesa per il carico e alle 2 ore di attesa per lo scarico. Il computo dei tempi di attesa ha inizio dall'orario di arrivo del vettore al luogo di carico o scarico, ovvero, in caso di arrivo in anticipo, dall'orario indicato nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima della partenza, ai sensi del comma 1 del richiamato art. 6 bis del D.Lgs. 286/2005. A tal fine, il vettore è tenuto a produrre apposita certificazione circa l'orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o scarico e l'orario di inizio delle relative operazioni, rilasciata alternativamente dal mittente, dal destinatario, dal caricatore, o da un loro incaricato, ovvero, in mancanza, da altro soggetto addetto a sovraintendere le operazioni di carico o scarico. Nei casi in cui non sarà possibile acquisire la suddetta

certificazione, il vettore potrà comprovare gli orari di cui sopra, attraverso le registrazioni del cronotachigrafo e/o altra documentazione a tal fine idonea. Sono esclusi dal periodo di franchigia il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico nonché i tempi di attesa durante i periodi di inattività del mittente o del destinatario, qualora detti periodi di inattività siano segnalati nelle indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza. Il vettore non può richiedere alcun indennizzo per il superamento del periodo massimo di franchigia quando:

1. detto superamento avvenga per cause a lui imputabili;
2. non abbia messo a disposizione il veicolo per le operazioni di carico o scarico;
3. non osserva le indicazioni che il committente è tenuto a fornire circa il luogo e l'orario in cui sono previste le operazioni di carico o scarico, ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1 del D.Lgs 286/2005;
4. non osserva le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e sull'orario di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora questi non coincidano con i luoghi di carico o scarico, nell'ipotesi in cui l'accesso debba essere cadenzato in modo da tenere conto dei tempi tecnici necessari al completamento delle operazioni e dei passaggi procedurali relativi alle verifiche ed all'identificazione all'ingresso del luogo di carico o scarico.

Salvo diverse pattuizioni scritte tra le parti, al fine della corresponsione dell'indennizzo, per il superamento del periodo massimo di franchigia, il vettore deve inviare al committente, entro trenta giorni dall'evento, comunicazione scritta riguardante il superamento dei termini di franchigia, completa della prescritta documentazione.

Il testo integrale del nuovo provvedimento è disponibile all'interno del portale associativo.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ● Normative ● Area legale e legislativa ● Circolazione ● Autotrasporto.

Autotrasporto

Indennizzo per le attese al carico e allo scarico della merce

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto l'indennizzo dovuto all'autotrasportatore per il superamento della franchigia nell'attesa al carico e allo scarico della merce. L'Osservatorio per l'autotrasporto, istituito presso la Consulta Generale, ha fissato l'indennizzo orario spettante al vettore in caso di superamento della franchigia delle due ore di attesa al carico e allo scarico: si tratta di 40 € per ogni ora o frazione di ora di ritardo. Ricordiamo che ai sensi del comma 2, art. 6 bis del D. lgs. 286/2005, obbligato al pagamento di tale indennizzo è il committente che, a sua volta, può rivalersi nei confronti dell'effettivo responsabile. Quanto all'entrata in vigore di queste nuove disposizioni, il Ministero dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet un comunicato, dove si afferma che le stesse sono efficaci a partire dal 13 aprile 2011.

Autotrasporto di merci in conto terzi Costi chilometrici medi

Nelle more delle definitive determinazioni dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet, gli aggiornamenti relativi al mese di marzo dei valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di trasporto per conto terzi, distinti sulla base di cinque tipologie di veicolo, e per diverse percorrenze chilometriche, nonché le relative quote di incidenza sui costi complessivi di esercizio delle imprese.

I dati relativi al prezzo del gasolio sono riferiti rispettivamente alle rilevazioni disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, relative al mese di marzo. Come noto, l'art. 83 bis del D.L. 112/2008 convertito in legge dalla L.133/2008, stabilisce che tali elaborazioni, devono essere rispettate nella fissazione dei corrispettivi per i servizi di autotrasporto di merci in conto terzi, nei casi di contratti non stipulati in forma scritta, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 286/2005. Si ribadisce, infatti, che fin tanto che le modifiche introdotte dalla recente legge n. 127/2010 non diventeranno pienamente operative, per i contratti stipulati in forma scritta, anche in attuazione di accordi volontari di settore, vale la piena autonomia negoziale delle parti di prezzi e condizioni dei servizi di trasporto. All'interno del sito associativo sono disponibili le tabelle ministeriali aggiornate.

LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Legale e legislativa ● Circolazione e codice della strada ● Autotrasporto.

Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30.03.2011) sono stati resi noti i tassi di interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2011. Per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, tali tassi effettivi globali medi devono essere aumentati della metà. La scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie e le classi di importo è consultabile all'interno del portale ANGAISA.

LINK: www.angaisa.it ● Area Normative ● Legale e Legislativa ● Tassi soglia antiusura.

Area sindacale

Rinnovo CCNL Terziario Adesione fondo EST

Nell'accordo definitivo di rinnovo del CCNL Terziario, sottoscritto il 6 aprile scorso, viene confermata l'obbligatorietà dell'adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa EST. Il nuovo articolo del Contratto dedicato al Fondo EST ribadisce, innanzitutto, che a decorrere dal 1° settembre 2005 sono iscritti al Fondo i lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, distribuzione e servizi, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno

e parziale, ad esclusione dei quadri, per i quali continuerà a trovare applicazione la specifica normativa di cui all'art. 115 del presente contratto [Cassa assistenza sanitaria Qu.A.S.]. Per il finanziamento del Fondo è previsto il pagamento di un contributo obbligatorio, a carico dell'azienda, pari a:

- per il personale assunto a tempo pieno, 10 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005;
- per il personale a tempo parziale, 7 euro mensili per ciascun iscritto, con decorrenza dal 1° settembre 2005.

Il nuovo accordo prevede che con decorrenza 1° gennaio 2014 il contributo obbligatorio a carico dell'azienda previsto per il personale assunto a tempo parziale sarà equiparato a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. Con decorrenza 01.06.2011 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. Con decorrenza 01.01.2012 il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di euro 1,00 mensile, a carico del lavoratore. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del nuovo accordo [e quindi a partire dal maggio 2011] l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:

- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 15,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 195;
- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

E' inoltre dovuta al Fondo una quota una tantum, a carico delle aziende, pari a 30 euro per ciascun lavoratore; a partire dal 1° marzo 2011 tale quota una tantum dovrà essere erogata esclusivamente dalle aziende che per la prima volta iscrivano i propri lavoratori al Fondo.

Rinnovo CCNL Terziario Adesione fondo QuAS

Con riferimento alla Cassa di Assistenza sanitaria "QuAS" istituita a favore dei Quadri, Il nuovo accordo del CCNL Terziario stabilisce che, con decorrenza 1° giugno 2011, il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari ad euro 350 a carico del datore di lavoro e di euro 56 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del nuovo accordo [e quindi a partire dal maggio 2011] l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:

- ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 35,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto di cui all'art. 195;
- ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite da QuAS, sulla ba-

se del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali.

Area fiscale

IVA: Comunicazione operazioni rilevanti di importo non inferiore a 3.000 euro

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011, è stato prorogato, dal 1° maggio 2001 al 1° luglio 2011, il termine per acquisire i dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro che riguardano i consumatori finali, disposto dall'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. luglio 2010 n. 122. L'Amministrazione finanziaria precisa che tale proroga si è resa necessaria al fine di consentire agli esercenti i necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico, connessi all'adempimento del predetto obbligo di comunicazione. Al riguardo, ricordiamo che con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, è stata data attuazione all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro e sono stati individuati i soggetti obbligati alla comunicazione, l'oggetto della medesima comunicazione, i relativi elementi ed i termini di trasmissione, oltre che le relative modalità.

La Cassazione conferma: le circolari dell'Agenzia delle Entrate non sono vincolanti.

Con la recente sentenza n. 6056 del 15 marzo 2011, la Corte di Cassazione ha confermato un principio ormai consolidato, in base al quale le circolari fiscali dell'Agenzia delle Entrate sono prive di qualsiasi valore vincolante. Nel caso in cui un contribuente si sia uniformato all'indirizzo recato da un documento di prassi di questo tipo (circolare o risoluzione), poi ritenuto errato e quindi rettificato dall'amministrazione finanziaria con un successivo intervento, il contribuente non è soggetto all'applicazione delle sanzioni ma è comunque tenuto al pagamento delle imposte dovute, anche se il suo comportamento sia risultato conforme al primo indirizzo reso pubblico dal fisco.

Normative tecniche

Energie rinnovabili Certificazione energetica

Il recente provvedimento relativo alle energie rinnovabili (d. lgs. n. 28/2011, entrato in vigore il 29 marzo scorso - vedi "ANGAISA Informa" n. 279), ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda la "certificazione energetica". Viene prevista l'inclusione nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari di una apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. L'apposizione di tale

clausola comporta in automatico la presenza del certificato energetico. Clausole di diverso tipo, quale ad esempio l'esonero dalla dotazione dell'attestato di certificazione energetica sono pertanto illecite. Si ricorda in ogni caso che, in base alla clausola di cedevolezza prevista nell'articolo 17 del D.Lgs 192/2005, la normativa regionale, laddove prevista, prevale su quella nazionale.

Ciò significa che se la normativa regionale, ad esempio, esclude alcune fattispecie di immobile, non serve la certificazione e l'assenza della clausola non comporta la nullità del contratto di compravendita.

Si ricorda inoltre che, nelle Regioni che non hanno una disciplina propria, si può continuare ad applicare l'articolo 9 dell'Allegato A del DM del 26 giugno 2009 il quale prevede, per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1.000 m², che il proprietario dell'edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:

- l'edificio è di classe energetica G;
- i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti.

Si evidenzia, soprattutto in riferimento all'attività di intermediazione immobiliare, la previsione dell'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di riportare negli annunci commerciali di vendita l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

Il testo integrale del decreto legislativo n. 28/2011 è disponibile all'interno del portale associativo.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ● Normative Tecniche ● Rendimento Energetico ● Energie Rinnovabili.

NOTIZIE VARIE

Convenzione ANGAISA/MATICAD – DomuS3D®



ANGAISA ha sottoscritto una convenzione con Maticad, la software house che produce DomuS3D®, il software di progettazione universalmente diffuso presso gli showroom dei settori ceramico ed idrotermosanitario. DomuS3D® è uno strumento di ausilio alla vendita che permette di offrire al proprio cliente un servizio di simulazione di soluzioni d'arredo, di posa, di ergonomia funzionale ed estetica. Avvalendosi di un'ampia libreria, costituita sia da materiali da rivestimento che da sanitari, mobili ed elementi d'arredo, permette di promuovere e veicolare i prodotti in modo personalizzato, coinvolgente e convincente. All'operatore di showroom offre la flessibilità di dislocare in pochi minuti gli elementi nel progetto fornendo un immediato riscontro visivo della soluzione ipotizzata e un computo metrico disponibile in tempo reale. Con altrettanta efficacia offre al cliente l'opportunità di vedere in anteprima il suo ambiente come potrebbe diventare, di vagliare eventuali correttivi, sino al conseguimento della soluzione definitiva. Ai posatori e agli idraulici offre infine una distinta dettagliata degli elementi da installare, con schemi tecnici quotati e a prova d'errore. Un ultimo, fondamentale contributo che DomuS3D® può fornire al venditore di showroom, grazie alla qualità delle immagini in resa fotorealistica che è in grado di generare, è la capacità innata di azzerare il rischio di spiacevoli contestazioni da parte del cliente per colpa di un possibile effetto a lavoro finito non conforme alle sue aspettative. Poter mostrare, infatti, in anteprima al cliente il suo ambiente finito in modo realistico ed anche in stereoscopia 3D, è la miglior garanzia per vendite di successo. Ecco perché, in una economia di mercato sempre più selettiva e competitiva, con migliaia di installazioni

in tutto il mondo, DomuS3D® ha conseguito a pieno titolo, in questi anni, il riconoscimento di strumento che aiuta i venditori a crescere, restando al passo con ciò che i clienti, sempre più esigenti, si aspettano di vedersi proporre. Per ulteriori informazioni: www.domus3d.com

All'interno del portale associativo è disponibile la scheda che sintetizza i contenuti della convenzione.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ● Area Soci ● Convenzioni Soci.

Convegno "90 anni di UNI: il futuro della Normazione"

Quale sarà il ruolo della normazione per i prossimi decenni? Le nuove sfide si giocano ora anche nel campo dello sviluppo responsabile e sostenibile, del coinvolgimento delle piccole e micro imprese nonché dei professionisti, dell'estensione del concetto di sicurezza all'intero ambito sociale, ma - soprattutto - delle sinergie con il futuro quadro legislativo nazionale ed europeo.

In occasione del 90° anniversario della fondazione, UNI organizza una manifestazione pubblica celebrativa, con la partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, dell'industria e delle professioni: il convegno "90 anni di UNI: il futuro della normazione" che si terrà il prossimo 16 maggio a Roma, ore 9.30, presso la Camera dei Deputati, nella Sala delle Conferenze di Palazzo Marini sarà l'occasione per discutere il ruolo che la normazione tecnica volontaria potrà svolgere nei prossimi anni per lo sviluppo della società e dell'economia, nell'interesse della Pubblica Amministrazione, degli operatori del mercato, dei lavoratori e dei consumatori.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro il 10 maggio all'indirizzo internet: http://catalogo.uni.com/incontri_strategici/09.html.

Le richieste verranno accolte fino al raggiungimento della capienza della sala.



Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 280 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Autotrasporto. Carico e scarico merci. Decreto 24 marzo 2011.
- ▶ Autotrasporto merci in conto terzi. Costi chilometrici medi. Marzo 2011.
- ▶ Convenzione ANGAISA – MATICAD DomuS3D®.
- ▶ Energie rinnovabili. Decreto legislativo n. 28 del 03.03.2011.
- ▶ Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura.



Inviare a:

_____ (Ragione Sociale)

_____ (Nome e Cognome)

_____ (Telefax)

_____ (e-mail)

_____ (Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.